



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*

Prot. n. 42295 /DA 15.07
Torino, 30 ottobre 2008
Circ. Reg. nr. 358

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche autonome
Statali e Paritari
LORO SEDI

OGGETTO: Legge Regionale n. 21 del 6 novembre 2007 – chiarimenti.

Come vi è noto in data 6 novembre 2007 è stata promulgata la Legge Regionale n. 21 recante norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

Premesso che la ratio di tale norma è di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope, in carenza di uno specifico inquadramento diagnostico, con la presente si ritiene opportuno precisare il disposto di cui all'art. 4 della L.R. 21/2007 che di seguito si riporta.

“1. È vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado della Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente. “

Per “ test” o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale si intendono quelle prove somministrabili **solo da operatori abilitati (medici o psicologi)** tese ad accertare la presenza o l'esclusione di una patologia psichiatrica, psicologica o dello sviluppo, codificabile con i codici della classificazione dell'OMS normalmente usata nell'ambito dell'età evolutiva (ICDIX-CM o ICDX) tramite punteggi finali sulla base di specifiche standardizzazioni.

Essi sono utilizzati in ambito clinico all'interno di un rapporto personale e non collettivo, con il consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà genitoriale, all'interno di strutture sanitarie pubbliche.

Ciò preliminarmente precisato, la legge regionale non ha inteso, pertanto, limitare la possibilità di somministrare test o questionari nelle scuole, rivolti in forma anonima alla generalità degli alunni, esclusivamente per finalità didattiche, quali strumenti conoscitivi volti a valutare ad esempio le capacità d'apprendimento dello studente nel suo percorso scolastico, le attitudini in funzione dell'orientamento, gli stili di vita dei minori (frequenza,

attività sportive, stili di alimentazione, aspetti relazionali, psicologici e comportamentali, ecc.).

Ne consegue, quindi, che tale disposizione si inserisce nel quadro delle possibilità da parte degli istituti scolastici di somministrare questionari rivolti in forma anonima alla generalità degli alunni, finalizzati ad evidenziare eventuali comportamenti utili sia a predisporre itinerari e percorsi didattico – educativi, sia a definire strategie della politica educativa.

Cogliamo l'occasione per ringraziare della collaborazione, e auguriamo un buon anno scolastico a tutti.

L'Assessore regionale
All'Istruzione e
Formazione Professionale

Giovanna Pentenero

L'Assessore regionale
alla Tutela della
Salute e Sanità

Eleonora Artesio

Il Direttore Generale
dell'Ufficio
Scolastico Regionale
per il Piemonte

Francesco de Sanctis